

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE - SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Funzioni e poteri
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Sede del Consiglio Comunale
- Art. 4 - Ufficio del Segretario Generale

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I: Insediamento e costituzione del Consiglio

- Art. 5 - Prima seduta
- Art. 6 - Convalida degli eletti
- Art. 7 - Adempimenti nella prima seduta

CAPO II: Presidenza del Consiglio

- Art. 8 - Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio
- Art. 9 - Ufficio di Presidenza del Consiglio
- Art. 10 - Servizio di Segreteria Consiliare
- Art. 11 - Dotazione organica
- Art. 12 - Sedi e attrezzature
- Art. 13 - Risorse finanziarie

CAPO III: I Gruppi Consiliari

- Art. 14 - Composizione
- Art. 15 - Costituzione
- Art. 16 - Sede dei gruppi

CAPO IV: Le Commissioni Consiliari Permanenti

- Art. 17 - Individuazione
- Art. 18 - Istituzione e composizione delle Commissioni
- Art. 19 - Prima seduta e costituzione delle Commissioni
- Art. 20 - Presidenza
- Art. 21 - Convocazione della Commissione
- Art. 22 - Funzioni e poteri delle Commissioni
- Art. 23 - Funzioni di studio e ricerca
- Art. 24 - Svolgimento dei lavori
- Art. 25 - Segretario delle Commissioni
- Art. 26 - Verbale delle sedute delle Commissioni
- Art. 27 - Pubblicità delle sedute
- Art. 28 - Commissione di vigilanza

CAPO V: Altre articolazioni

Art. 29 - Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine

Art. 30 - Norma comune relativamente al Capo V

TITOLO III: I CONSIGLIERI

CAPO I: Diritti e poteri dei Consiglieri

Sezione I: Diritti di informazione

Art. 31 - Informazione e accesso

Art. 32 - Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto di informazione e accesso

Sezione II: Poteri dei Consiglieri

Art. 33 - Iniziative

Art. 34 - Emendamenti

Art. 35 - Norme comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 36 - Interrogazioni

Art. 37 - Interpellanze

Art. 38 - Mozioni e ordini del giorno

Art. 39 - Dichiarazione d'urgenza per le mozioni e gli ordini del giorno

Art. 40 - Ritiro di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Sezione III: Altri diritti

Art. 41 - Fatto personale

Art. 42 - Diritti inerenti il regolare svolgimento delle sedute consiliari

Art. 43 - Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari

Art. 44 - Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi

Art. 45 - Status economico dei Consiglieri

Art. 46 - Patrocinio legale

CAPO II: Doveri dei Consiglieri

Art. 47 - Obbligo di presenza

Art. 48 - Obbligo del segreto

Art. 49 - Obbligo di astensione

Art. 50 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 51 - Pubblicità della situazione patrimoniale

CAPO III: Durata in carica

Art. 52 - Entrata in carica

Art. 53 - Cessazione dalla carica

Art. 54 - Sospensione e decadenza

TITOLO IV: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I: Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I: Ordine del giorno, convocazione

- Art. 55 - Data e ordine del giorno della seduta
- Art. 56 - Struttura e contenuto dell'ordine del giorno
- Art. 57 - Convocazione del Consiglio
- Art. 58 - Contenuto dell'avviso di convocazione
- Art. 59 - Seconda convocazione
- Art. 60 - Avviso per la seduta di prosecuzione
- Art. 61 - Convocazione di urgenza
- Art. 62 - Convocazione su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri
- Art. 63 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 64 - Avvisi al pubblico

Sezione II: Adunanza e numero legale

- Art. 65 - Adunanza
- Art. 66 - Numero legale

CAPO II: La seduta

Sezione I: Norme generali

- Art. 67 - Apertura della seduta
- Art. 68 - Presidente della seduta
- Art. 69 - Poteri del Presidente della seduta
- Art. 70 - Verifica del numero legale
- Art. 71 - Mozione d'ordine
- Art. 72 - Partecipazione degli Assessori
- Art. 73 - Astensione obbligatoria dalla seduta
- Art. 74 - Partecipazione del Segretario Generale
- Art. 75 - Partecipazione dei Dirigenti
- Art. 76 - Responsabile del processo verbale
- Art. 77 - Processo verbale
- Art. 78 - Approvazione del processo verbale
- Art. 79 - Deliberazioni
- Art. 80 - Resoconto integrale
- Art. 81 - Pubblicità e segretezza delle sedute

Sezione II: Svolgimento dei lavori

- Art. 82 - Nomina degli scrutatori
- Art. 83 - Comunicazioni del Presidente e del Sindaco
- Art. 84 - Argomenti ammessi alla trattazione
- Art. 85 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 86 - Tempi e modalità degli interventi inerenti le deliberazioni
- Art. 87 - Tempi per interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 88 - Argomenti discussi in Commissione Consiliare

Sezione III: La discussione

- Art. 89 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 90 - Apertura della discussione
- Art. 91 - Intervento dei Consiglieri
- Art. 92 - Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in corso di discussione
- Art. 93 - Chiusura della discussione generale

Sezione IV: La fase che precede la votazione finale

- Art. 94 - Discussione e votazione degli emendamenti e ordini del giorno
- Art. 95 - Dichiarazione di voto finale

Sezione V: Le votazioni

- Art. 96 - Sistemi di votazione
- Art. 97 - Votazione palese
- Art. 98 - Votazione segreta
- Art. 99 - Votazione per singole parti
- Art. 100 - Astensione facoltativa
- Art. 101 - Approvazione delle proposte
- Art. 102 - Nomine di rappresentanti del Consiglio
- Art. 103 - Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione
- Art. 104 - Decisioni integrative

Sezione VI: Disciplina delle sedute

- Art. 105 - Poteri del Presidente
- Art. 106 - Disciplina dei Consiglieri
- Art. 107 - Disciplina del pubblico
- Art. 108 - Tumulto in aula
- Art. 109 - Servizio di polizia durante la seduta

TITOLO V: LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 110 - Forma delle deliberazioni consiliari
- Art. 111 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art. 112 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 113 - Controllo, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

TITOLO VI: PROCEDURE PARTICOLARI

CAPO I: Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

- Art. 114 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
- Art. 115 - Dimissioni e revoca del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente

CAPO II: Approvazione delle linee programmatiche di governo

Art. 116 - Linee programmatiche di governo

CAPO III: Mozione di sfiducia

Art. 117 - Mozione di sfiducia

CAPO IV: Casi di cessazione dalla carica di Sindaco

Art. 118 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

CAPO V: Partecipazione dei Revisori dei Conti alle sedute del Consiglio Comunale

Art. 119 - Partecipazione dei Revisori dei Conti alle sedute del Consiglio Comunale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Funzioni e poteri

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge ed in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto.

2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base dei principi generali.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del regolamento sono decise dal Presidente del Consiglio.

4. Terminata la seduta, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere dell'Ufficio di Presidenza. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.

5. Il Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 38, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Nell'ambito di tale autonomia sono disciplinati i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi del Consiglio Comunale e delle relative dotazioni logistiche, strumentali, organiche e finanziarie. È l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo della complessiva azione comunale ed è deputato a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e di controllo sono svolte mediante l'emanazione dei regolamenti e degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:

a) adunanza: riunione dei componenti del Consiglio e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;

b) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri, alla Presidenza ed alla Giunta Comunale è separato da quello destinato al pubblico ed alla stampa;

c) quorum strutturale o numero legale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;

d) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;

e) seduta: è la riunione dei Consiglieri e del Sindaco dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente chiusa dal Presidente;

f) ordine del giorno: l'espressione ha due significati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto presentato dai Consiglieri o dalla Giunta Comunale sul quale il Consiglio vota separatamente;

g) Presidente: è colui che presiede la seduta e cioè, secondo i casi, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente o il Consigliere Anziano;

h) Consigliere Anziano: ai fini della presidenza della prima seduta, è tale il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11° del medesimo articolo 73. In tutte le altre fattispecie ovvero in caso di contemporanea

assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere più anziano, così come individuato dall'art. 10, comma 2, dello Statuto;

i) Consiglio Comunale: organo di governo del Comune composto dai Consiglieri Comunali, oltre al Sindaco che ne fa parte a tutti gli effetti;

l) aggiornamento dei lavori: è il rinvio ad una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

m) maggioranza e minoranza: i Consiglieri che sono stati eletti nella medesima lista alla quale appartiene il Sindaco proclamato eletto e nelle liste ad essa collegate fanno parte della maggioranza; i Consiglieri che sono stati eletti in altre liste fanno parte della minoranza. I Consiglieri che intendono modificare successivamente alla elezione del Sindaco la propria posizione di maggioranza o di minoranza devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, che provvede ad informare il Consiglio nella prima seduta successiva alla comunicazione o a darne comunicazione al Consiglio durante la seduta.

Art. 3

Sede del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha sede nel Palazzo Comunale sito in Piazza del Comune n. 8.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può stabilire, in via eccezionale, di riunire il Consiglio in sede diversa, nell'ambito del territorio comunale, quando sussistano particolari esigenze.

Art. 4

Ufficio del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti la partecipazione alle riunioni del Consiglio, è assistito dall'ufficio funzionalmente competente.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

Insedimento e costituzione del Consiglio

Art. 5

Prima seduta

1. Il Consiglio Comunale è convocato per la prima volta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano per cifra elettorale ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti entro tre giorni liberi dalla data fissata per la prima seduta e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 6

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ivi compreso l'elezione del Presidente del Consiglio, convalida l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti, ai sensi di legge.

2. Ove il Consiglio non possa procedere alla convalida del Sindaco, il Consigliere Anziano sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Prefetto.

3. Intervenuta la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione.

5. Alla prima seduta il Sindaco e i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

6. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.

7. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7

Adempimenti nella prima seduta

1. Esaurite le procedure di convalida degli eletti, il Consiglio procede, nel suo seno, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco, alla elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente secondo quanto disposto dallo Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio dà quindi la parola al Sindaco per le comunicazioni previste dallo Statuto. Nel corso della prima seduta il Consiglio procede all'elezione della Commissione Elettorale Comunale.

CAPO II

Presidenza del Consiglio

Art. 8

Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, dello Statuto:

- a) rappresenta il Consiglio e lo presiede, moderandone i lavori e mantenendone l'ordine nel rispetto del presente regolamento;
- b) garantisce la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli Consiglieri;
- c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio su richiesta delle Commissioni Consiliari, dei singoli Consiglieri e dell'Ufficio di Presidenza, assicurando, in ogni caso, l'iscrizione degli oggetti comunicatigli dal Sindaco e dalla Giunta nonché degli altri dovuti ai sensi dello Statuto e dei regolamenti che lo attuano;
- d) convoca il Consiglio Comunale ai sensi del successivo art. 57;
- e) ai suddetti fini e perché ne sia assicurato il buon andamento, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare sentito il Sindaco e l'Ufficio di Presidenza;
- f) stabilisce le forme per la più efficace pubblicizzazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari e fissa le modalità di accesso del pubblico;
- g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'adeguato e tempestivo accesso alle informazioni ed ai documenti utili all'espletamento del loro mandato e garantisce loro l'occorrente

collaborazione degli uffici comunali per la formulazione degli atti deliberativi e di sindacato ispettivo di loro competenza;

- h) nomina i Consiglieri che rappresentano i Gruppi nelle Commissioni Consiliari secondo le modalità e i criteri dell'articolo 18 del presente regolamento e negli altri casi previsti da apposite norme;
- i) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio per il suo più efficiente funzionamento, avendo riguardo alle prerogative ed ai diritti dei singoli Consiglieri;
- j) ha facoltà di invitare, per un'audizione in Consiglio, persone ad esso estranee ove utile con riguardo a specifiche questioni o deliberazioni;
- k) esamina le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e, se del caso, propone al Consiglio l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;
- l) vigila sul rispetto da parte dei Consiglieri dei doveri ad essi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, ivi compresa la pubblicazione della loro situazione patrimoniale nonché delle spese sostenute per la loro campagna elettorale;
- m) sovrintende, nel rispetto delle proprie competenze gestionali, all'attività del Servizio di cui all'art. 10, adottando gli atti conseguenti;
- n) può stabilire che argomenti specifici vengano trattati da più commissioni in seduta congiunta. La presidenza delle commissioni in seduta congiunta spetta al Presidente del Consiglio che, comunque, può delegarla al presidente della commissione tra quelle convocate in seduta congiunta più anziano per cifra elettorale;
- o) decide delle eccezioni sollevate dai Consiglieri nel corso della seduta del Consiglio Comunale relative all'interpretazione del regolamento, così come stabilito dal precedente art. 1, commi 2 e 3;
- p) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale anche nelle sedi esterne a quella dell'Amministrazione.

3. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od altro impedimento, è membro dell'Ufficio di Presidenza con diritto di parola ma non partecipa alle votazioni svolte nell'ambito dell'attività dell'Ufficio, salvo non ne tenga la presidenza.

Art. 9

Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio si avvale dell'Ufficio di Presidenza, organismo consultivo del Presidente, per la definizione del programma dei lavori del Consiglio, per il coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari nonché per la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie forniti al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente, i Capigruppo Consiliari o loro supplenti appositamente designati. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, salva la funzione vicaria del Vice Presidente in caso di sua assenza. Alle sue riunioni è, di norma, invitato, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato.

3. L'Ufficio di Presidenza:

- a) concorre alla programmazione dei lavori consiliari;
- b) esprime parere, se richiesto, su ogni altra questione proposta dal Presidente relativa al funzionamento e ai lavori del Consiglio così come sulla interpretazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 4;
- c) svolge le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali

4. Il potere di voto compete esclusivamente ai Capigruppo Consiliari ed è rispettoso della forza numerica di ciascun Gruppo.

5. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono assunte collegialmente e si intendono adottate se sono state approvate da un numero di Capigruppo che rappresentano la maggioranza dei

Consiglieri assegnati al Comune. In caso di mancato accordo dispone, con decisione motivata ed insindacabile, il Presidente del Consiglio.

6. Il Segretario Generale o suo delegato può partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con funzioni consultive.

7. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Responsabile del Servizio di cui al successivo articolo o suo delegato.

8. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche tranne quando eserciti le funzioni proprie di commissione consiliare permanente di cui al successivo comma 9, lettere a), b), c) e d).

9. L'Ufficio di Presidenza esercita anche le funzioni di commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali, per le relazioni internazionali del Comune e per gli aspetti connessi all'informazione ed alla comunicazione dell'attività consiliare nonché in tutti gli argomenti non riconducibili alle materie di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti specificate nel successivo art. 18, comma 1.

Nello specifico:

- a) studia e propone le modifiche e le integrazioni da apportare allo Statuto ed al regolamento del Consiglio Comunale nonché esamina le proposte di modifica ed integrazione allo Statuto ed al regolamento presentate dai Consiglieri Comunali prima del loro invio alla Commissione competente e dell'iscrizione in Consiglio Comunale;
- b) fornisce pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento del Consiglio Comunale nonché sui conflitti di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti;
- c) formalizza e cura i rapporti internazionali o di gemellaggio o di collaborazione con altre realtà;
- d) promuove e organizza rapporti informativi periodici da sottoporre al Consiglio Comunale sulla attività degli Enti e delle Aziende partecipate dal comune di Cremona.

10. Alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, quando eserciti le funzioni proprie di commissione consiliare permanente, si applica quanto previsto ai successivi articoli 21, 24, 26 e 27 relativamente alla pubblicità ed alla verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 10 Servizio di Segreteria Consiliare

1. Un apposito Servizio di Segreteria Consiliare, alla cui direzione il Responsabile è nominato dal Dirigente cui fa riferimento il Servizio, d'intesa con il Presidente del Consiglio da cui dipende funzionalmente:

- a) cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio Comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente;
- b) ha il compito di assicurare la regolarità dello svolgimento delle funzioni di Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale stesso;
- c) assiste la Presidenza del Consiglio Comunale per le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, nonché per quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale;
- d) supporta le attività dell'Ufficio di Presidenza, delle cui sedute cura una sintetica verbalizzazione;
- e) supporta l'elaborazione delle procedure e dei sistemi informativi organizzati per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri Comunali, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi;

- f) supporta le attività delle Commissioni Consiliari per la formazione degli atti aventi ad oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con la direzione dei Settori di loro dedicata competenza;
- g) cura la gestione delle risorse attribuite all'Ufficio di Presidenza ed ai Gruppi Consiliari.

2. Al Servizio di Segreteria Consiliare sovrintende il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 11 Dotazione organica

1. Al Servizio di Segreteria Consiliare è assegnata una dotazione organica di personale idonea all'esercizio delle sue attività.

2. Al personale assegnato alla predetta struttura è riconosciuta autonomia organizzativa nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Nel rispetto di tali direttive il personale opera sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile del Servizio di Segreteria Consiliare.

Art. 12 Sedi e attrezzature

1. All'Ufficio di Presidenza ed al Servizio di Segreteria Consiliare sono assegnati locali e strumentazione idonei all'esercizio delle rispettive attività.

2. Il Presidente organizza altresì, tenendo conto delle disponibilità offerte dall'Amministrazione, la gestione dei locali e delle eventuali attrezzature occorrenti alle attività delle Commissioni Consiliari.

Art. 13 Risorse finanziarie

1. Nel bilancio comunale vengono previsti appositi capitoli di spesa per il buon funzionamento e l'attività del Consiglio Comunale, della Presidenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari.

Il piano esecutivo di gestione, tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito alle risorse destinate al Consiglio, deve riportare in apposito quadro le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al Consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.

La Giunta Comunale può adottare variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione relative alle voci che riguardano il Consiglio Comunale sentito l'Ufficio di Presidenza.

2. I Gruppi Consiliari sono dotati di un proprio budget finanziario, determinato dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo Consiliari, da utilizzarsi per far fronte alle spese connesse con i fini istituzionali del Comune:

spese per riproduzione di copie, spese per la stampa e l'informazione, per la divulgazione delle attività dei Gruppi Consiliari comprese le spese postali;

spese per il reperimento e l'acquisizione di documentazione e progetti presso altri enti e istituzioni;

acquisto e/o sottoscrizione di abbonamenti (anche on-line) a quotidiani, riviste, pubblicazioni e libri utili all'attività politico-istituzionale del Gruppo Consiliare. La sottoscrizione di abbonamenti on-line deve essere effettuata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del consigliere interessato;

spese per telefoni cellulari limitatamente all'acquisto di schede di ricarica, sia per traffico voce che per traffico dati, previa presentazione di apposita attestazione del Consigliere fruitore circa l'utilizzo del cellulare per finalità proprie del Gruppo;

organizzazioni di convegni;

spese minuti ed urgenti e quant'altro possa essere necessario per il funzionamento e le iniziative dei gruppi nell'ambito istituzionale di competenza, compreso l'acquisto di beni non di consumo da inventariare nel patrimonio comunale.

Il budget viene determinato ad intervenuta approvazione del bilancio preventivo e del piano esecutivo di gestione e non viene modificato in corso d'anno anche se sopravvengono cambiamenti nel numero e nella composizione dei gruppi.

In caso di scadenza del Consiglio Comunale durante l'esercizio finanziario, le risorse vengono ripartite proporzionalmente al periodo di mandato.

3. Oltre che per le ordinarie attività dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio riserva alla disponibilità del proprio ufficio una quota del budget stabilito dal bilancio per evenienze straordinarie, per l'attività di Commissioni Speciali nonché per la realizzazione di iniziative di interesse dell'intero Consiglio.

4. Fra gli stanziamenti di cui al comma 1 è altresì fissato il tetto della spesa annuale ammessa dall'Amministrazione in forma gratuita di cui all'art. 8, comma 3, lettera ec), dello Statuto. L'ammontare della spesa iscritta in bilancio è gestita dai Gruppi Consiliari nei termini precisati nei commi successivi. Sono in ogni caso fornite direttamente e gratuitamente dall'Amministrazione le copie degli atti e dei documenti connessi all'attività deliberativa del Consiglio in corso di discussione o la cui trasmissione, ai singoli Consiglieri od ai loro Capigruppo, sia comunque prevista dallo Statuto.

Il limite di esenzione dal pagamento dei costi di cui all'art. 8, comma 3, lettera. ec), dello Statuto è annualmente definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.

5. Il budget dei Gruppi Consiliari è così ripartito:

- 15% suddiviso in parti uguali tra i Gruppi Consiliari;
- 85% ripartito proporzionalmente al numero dei componenti di ogni singolo gruppo.

6. Le spese di cui al comma 2° sono effettuate tramite il Settore Economato. A tale fine, ogni gruppo – nel limite consentito dal proprio budget in dotazione – predispone una richiesta, sottoscritta dal capogruppo, indicando gli elementi essenziali della spesa e la trasmette, tramite il Servizio di Segreteria Consiliare, al Settore Economato il quale darà corso alle spese nel limite del budget assegnato a ciascun gruppo. La documentazione a supporto della richiesta deve essere idonea a dimostrare la congruità e l'inerenza della spesa all'attività istituzionale dei gruppi consiliari.

7. A garanzia della trasparenza dell'utilizzo dei fondi, ad inizio anno il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi Consiliari nell'anno precedente è pubblicato sul sito web del Comune.

CAPO III I Gruppi Consiliari

Art. 14 Composizione

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri eletti nella stessa lista si riuniscono in Gruppi Consiliari, costituiti anche da un solo membro.

2. Il Consigliere che non intende appartenere al Gruppo Consiliare di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal Gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capogruppo del Gruppo Consiliare cui intende aderire. Tale dichiarazione non è richiesta nel caso di adesione al Gruppo Misto.

In caso di non accettazione della sua domanda da parte del Capogruppo del Gruppo Consiliare cui intende aderire, il Consigliere entra nel Gruppo Misto.

3. La successiva costituzione di altri e diversi gruppi è ammessa nel caso in cui chiedano di farvi parte almeno tre Consiglieri. Gli altri Consiglieri confluiscono nel Gruppo Misto.

4. In caso di costituzione di un nuovo gruppo consiliare dovranno essere indicati il simbolo e la relativa denominazione che non possono essere confondibili con simboli e denominazioni di altri raggruppamenti già esistenti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 15 Costituzione

1. I Gruppi corrispondenti a liste elettorali, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, e i nuovi gruppi consiliari, di cui al precedente articolo 14, comma 3, entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del gruppo consiliare, comunicano il nominativo del Capogruppo. La comunicazione viene inoltrata al Presidente del Consiglio con nota sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri aderenti al Gruppo. In assenza della suddetta comunicazione o qualora la comunicazione non rechi il numero di firme necessario così come previsto nel presente comma, è Capogruppo il Consigliere Anziano per cifra elettorale aderente al Gruppo.

2. Qualora in corso di mandato si individuasse un nuovo Capogruppo in seno al Gruppo Consiliare, dovrà pervenire al Presidente del Consiglio comunicazione sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri aderenti al Gruppo. Tale comunicazione, laddove l'individuazione del nuovo Capogruppo dovesse far seguito alla formalizzazione di eventuali dimissioni rassegnate da un Capogruppo, dovrà pervenire al Presidente del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalle dimissioni. In tale ultimo caso, in assenza della suddetta comunicazione o qualora la comunicazione non rechi il numero di firme necessario così come previsto nel presente comma, è Capogruppo il Consigliere Anziano per cifra elettorale aderente al Gruppo.

3. Ove si determini la nascita di un Gruppo Misto, composto di più Consiglieri, il capogruppo è il consigliere più anziano d'età alla data della nascita del gruppo stesso. Qualunque successiva modifica della composizione del Gruppo Misto non comporta variazione del medesimo.

In ogni caso è fatta salva diversa decisione assunta a maggioranza assoluta dagli appartenenti al medesimo Gruppo, previa comunicazione, entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del relativo Gruppo Misto, sottoscritta dalla stessa maggioranza al Presidente del Consiglio.

4. In conformità al principio statutario di valorizzazione della partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, qualora sussistano le condizioni per l'individuazione, all'interno del Gruppo Misto, comunque costituito, di due componenti politiche, di cui rispettivamente una aderisca al programma amministrativo del Sindaco (di maggioranza) e l'altra non vi aderisca (di minoranza), i Consiglieri aderenti al Gruppo Misto ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale entro 10 giorni, precisando in quale delle due componenti alternative intendano confluire.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 16 Sede dei Gruppi

1. Ai Gruppi Consiliari è assegnata dall'Ufficio di Presidenza, tenuto conto della loro consistenza, la disponibilità di locali e reso disponibile l'accesso alle attrezzature idonee al loro funzionamento.

CAPO IV
Le Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 17
Individuazione

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono le Commissioni istituite dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo art. 18 e la Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 28.

2. E' Commissione Consiliare Permanente anche l'Ufficio di Presidenza, costituito ai sensi del precedente art. 9, quando svolga le funzioni previste dal già citato art. 9, comma 9, lettere a), b), c) e d).

Art. 18
Istituzione e composizione delle Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 7, istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei Gruppi ed il diritto per tutti i Consiglieri di essere membri effettivi di almeno una Commissione, Commissioni Permanenti di cui all'art. 17, comma 1, determinandone il numero, le materie di loro competenza e il numero dei Consiglieri che rispettivamente le compongono.

2. Gli argomenti non riconducibili alle materie sopra specificate sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza con le funzioni di commissione consiliare permanente.

3. Il Presidente del Consiglio può stabilire che argomenti specifici vengano trattati da più commissioni in seduta congiunta. La presidenza delle commissioni in seduta congiunta spetta al Presidente del Consiglio che, comunque, può delegarla al presidente della commissione tra quelle convocate in seduta congiunta più anziano per cifra elettorale.

4. Per coordinare ed uniformare il funzionamento delle commissioni, il Presidente del Consiglio può convocare i presidenti di commissione singolarmente o in riunione comune che assume, in tal caso, la denominazione di "conferenza dei presidenti di commissione".

5. La deliberazione istitutiva, adottata a voto palese, nel determinare la composizione di ciascuna Commissione, stabilisce il numero dei voti che ciascun Gruppo può esprimere, secondo i seguenti criteri:

a) il rappresentante del gruppo consiliare è portatore di un numero di voti equivalente a quello dei Consiglieri Comunali che costituiscono il gruppo di appartenenza. Il membro supplente che interviene è portatore del numero di voti del membro effettivo assente;

b) qualora un gruppo fosse presente con più membri effettivi, ciascuno di essi rappresenta una percentuale dei componenti il gruppo consiliare di appartenenza. In nessun caso i membri presenti assommano in sé anche i voti dei membri assenti dello stesso gruppo;

c) i membri effettivi che hanno conseguito la cifra elettorale più elevata in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale saranno portatori del quoziente di voti arrotondato per eccesso all'unità (a parità di cifra elettorale prevarrà l'anzianità di età).

6. Ove un Consigliere aderisca nel corso del mandato ad un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza o vari il numero dei gruppi o venga a costituirsi un gruppo misto, il Consiglio ne prende atto deliberando ai sensi dei precedenti commi con riguardo alle Commissioni istituite.

7. Al fine di salvaguardare il diritto di rappresentanza effettiva di entrambe le articolazioni politiche (di maggioranza e di minoranza) presenti nel Gruppo Misto, ove effettivamente costituite, per ogni commissione consiliare è consentita la presenza ad ognuna delle due componenti.

Ciascun membro delle due componenti politiche nell'espressione di voto è portatore di un numero di voti equivalenti a quello dei Consiglieri Comunali aderenti alle relative componenti interne e in tale misura partecipa alle Commissioni Consiliari.

8. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

9. Ciascuna Commissione è composta da membri effettivi e supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio su designazione del Capigruppo da effettuarsi entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione con cui viene determinato il numero dei componenti delle Commissioni.

All'interno delle due componenti del Gruppo Misto i Consiglieri Comunali individuano i nominativi dei Consiglieri che interverranno nelle Commissioni Consiliari Permanenti e nella Commissione di Vigilanza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale. In assenza di tale comunicazione e al solo fine di garantire la regolare composizione della commissione ed il conseguente regolare funzionamento, entro dieci giorni dalla costituzione delle due componenti ricadenti nel Gruppo Misto, il Capogruppo del Gruppo Misto provvederà a designare i Consiglieri della o delle componenti inadempienti in seno alle Commissioni Consiliari Permanenti ed alla Commissione di Vigilanza.

10. I Consiglieri possono far parte di più commissioni contemporaneamente.

11. Al fine di garantire il diritto alla partecipazione di tutte le componenti consiliari ai lavori della commissione, in caso di impedimento a partecipare alla seduta sia del membro effettivo che del membro supplente, questi potranno essere sostituiti dal Capogruppo del Gruppo di appartenenza, dandone comunicazione sia al Presidente del Consiglio Comunale che al Presidente della Commissione.

12. Qualora un consigliere comunale, membro di commissione, receda dal gruppo di appartenenza, decade dalla carica di commissario e dalle eventuali cariche ricoperte nella commissione stessa.

Art. 19

Prima seduta e costituzione delle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio, entro venti giorni dalla designazione effettuata ai sensi dell'articolo 18, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna Commissione Permanente al fine di insediare e di consentire l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti e così in occasione di ogni successiva variazione.

Art. 20

Presidenza

1. Le Commissioni eleggono al loro interno il Presidente e il Vice Presidente, con votazione unica e voto segreto limitato ad un candidato. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i due Consiglieri che, in sede di prima votazione, abbiano ottenuto il maggiore numero di voti, purchè il Presidente ne abbia ottenuto la maggioranza assoluta. Ove, nel corso della prima votazione, non si sia raggiunta tale maggioranza, la votazione è immediatamente ripetuta e risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i due Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto nella carica di Presidente il Consigliere più anziano per cifra elettorale.

2. Nella votazione ogni commissario dispone di tante schede quanti sono i voti che esprime.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano, così come individuato dall'art. 10, comma 2, dello Statuto.

Art. 21
Convocazione della Commissione

1. La Commissione viene convocata dal proprio Presidente mediante avviso scritto. Contestualmente la convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Presidente del Consiglio ed al Sindaco. L'avviso di convocazione è inviato mediante posta elettronica, con rilascio di ricevuta, all'indirizzo istituzionale del Consigliere o all'indirizzo indicato dal Consigliere. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.

2. Previa richiesta scritta del Consigliere l'avviso di convocazione può essere consegnato nel domicilio come definito nel successivo art. 57. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo notificatore. In caso di assenza del destinatario il messo notificatore assolve l'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale.

3. L'avviso per le sedute ordinarie viene inviato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.

4. Eventuali disguidi e/o ritardi nella trasmissione della convocazione si ritengono in ogni caso sanati qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione della Commissione per la quale è stato convocato.

5. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

6. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio. È da evitare, ove possibile, la contemporanea convocazione di più Commissioni. Il Presidente del Consiglio coordina l'attività delle Commissioni e, per esigenze di coordinamento con il lavoro di altre Commissioni o del Consiglio, può sempre revocarne la convocazione già disposta.

7. Le Commissioni si riuniscono in locali individuati ai sensi dell'art. 12.

8. Per quanto riguarda il deposito e la consultazione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 63 con l'avvertenza che il deposito avviene presso la segreteria delle rispettive Commissioni.

Art. 22
Funzioni e poteri delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono funzioni preparatorie, consultive, istruttorie e redigenti degli atti di competenza del Consiglio Comunale nonché funzioni di controllo sulle attività della Giunta e di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria.

2. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio Comunale. Le Commissioni sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta Comunale.

3. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto in sede di Commissione il voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio Comunale dopo l'eventuale illustrazione da parte del relatore che presenta, a nome della Giunta o dei proponenti, la proposta di deliberazione o del Presidente della Commissione, sono votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto o diversa disposizione concordata in sede di Ufficio di Presidenza.

4. Le Commissioni svolgono funzioni preparatorie allorché su richiesta del Consiglio, del Sindaco o della Giunta elaborino autonomamente il progetto di un atto di competenza consiliare.

5. Le Commissioni svolgono funzioni consultive allorché il Sindaco o la Giunta chiedano di esprimere un parere in ordine ad una determinata questione o proposta di deliberazione di Giunta che

attua od esegue una deliberazione consiliare; in tal caso, esse sono tenute ad esprimere il proprio parere in forma scritta entro venti giorni dalla richiesta, decorso il quale esso si intende favorevole.

6. Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie in ordine ad atti di competenza consiliare già formati negli elementi essenziali dai competenti uffici; in tale evenienza la Giunta può richiedere di esaurirne l'esame entro un termine congruo rispetto alla sua complessità od innovazione. In tale evenienza, il Direttore del Settore che ha formato l'atto, se del caso unitamente al competente Assessore, ne illustra il contenuto e le ragioni che lo hanno determinato. Decorso inutilmente il termine e salva una proroga per motivate ragioni, il Sindaco è autorizzato a richiedere al Presidente del Consiglio l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio della proposta di deliberazione prescindendo dall'esame istruttorio della Commissione, che si considera positivo.

7. Le Commissioni svolgono funzioni redigenti allorché il Consiglio, anche su proposta del Sindaco o della Giunta, chieda di redigere od istruire il testo di atti deliberativi ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto. In tale evenienza, salva restando la facoltà del Consiglio di limitarne la discrezionalità elaborativa al rispetto di principi e criteri direttivi, il testo formato dalla Commissione viene sottoposto alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora essa lo abbia approvato con voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.

8. Le Commissioni svolgono funzioni di controllo allorché valutino la coerenza dell'azione del Sindaco, della Giunta e dell'apparato rispetto agli indirizzi consiliari ovvero valutino l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio o l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Amministrazione nonché da istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di pubblici servizi comunali anche costituiti in forma societaria. Tale funzione, oltre alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dai vigenti atti consiliari, si svolge tenendo conto delle correnti linee programmatiche sindacali.

9. Le Commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria. Possono, altresì, invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

10. Le Commissioni possono avvalersi di esperti ed acquisire pareri tecnici e legali da professionisti esterni all'Amministrazione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate annualmente ai sensi dell'articolo 13 – comma 1 – del presente regolamento.

11. Le Commissioni possono presentare al Consiglio relazioni sull'attività svolta. Qualora se ne riscontrasse la necessità è ammessa la presentazione distinta di relazioni di maggioranza e di minoranza.

12. Qualora debbano conoscere o comunque vengano a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute delle Commissioni in cui vengono esaminate tali notizie non possono essere pubbliche ed i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 23

Funzioni di studio e ricerca

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, su richiesta del Consiglio o del Sindaco, possono inoltre essere incaricate di compiere studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, di cui comunicano al Consiglio, mediante un documento scritto che indica, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.

2. Il Presidente del Consiglio, di norma entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione.

3. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e delle ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.

Art. 24
Svolgimento dei lavori

1. La Commissione è validamente riunita se sono presenti Commissari in possesso di un numero di voti pari alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Nel caso manchi il numero legale, trascorsi trenta minuti, il Presidente dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

3. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio. In caso di votazione, la Commissione delibera a maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari ai sensi dell'art. 18, comma 2.

4. Ogni Consigliere può presenziare e prendere la parola, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni di cui non fa parte.

5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

6. Il Segretario Generale, o suo delegato, può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni con funzioni consultive.

Art. 25
Segretario delle Commissioni

1. Un dipendente del Comune, designato dal Segretario Generale, svolge le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 26
Verbale delle sedute delle Commissioni

1. Delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza di cui al successivo art. 28, viene redatto, a cura della segreteria della commissione, un verbale sintetico contenente l'elenco dei consiglieri e degli assessori intervenuti alle adunanze medesime, gli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i verbali non sottoposti ad approvazione della Commissione Consiliare Permanente e della Commissione di vigilanza sono depositati presso la segreteria della singola commissione contestualmente alla loro trasmissione, anche a mezzo di posta elettronica, ai membri della stessa. Se, entro i successivi dieci giorni, nessun consigliere avanza osservazioni i verbali si intendono definitivi. Ove ne pervengano, le stesse sono allegare, a cura del segretario della commissione, al verbale cui si riferiscono, così reso definitivo.

4. Copia del verbale è inviata, a cura del segretario della Commissione, ai membri della Commissione, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale nonché al Servizio di Segreteria Consiliare.

5. Di norma, di ogni seduta pubblica è effettuata una registrazione su supporto magnetico e digitale.

6. Le registrazioni magnetiche e digitali sono conservate presso gli uffici di Segreteria del Consiglio Comunale a disposizione dei singoli Consiglieri. I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze possono essere duplicati al fine di garantire il diritto di accesso.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere alla diffusione integrale del dibattito delle sedute pubbliche delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza o di parti di esse.

8. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari e motivati la trascrizione integrale o parziale di sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza di cui sono membri. La suddetta richiesta può essere, altresì, avanzata da chiunque abbia un motivato interesse ed è disciplinata, con esclusione dei Consiglieri Comunali, dalle norme contenute nel vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti.

Art. 27 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo il caso di cui all'articolo 22, comma 12, ed i casi previsti dall'articolo 81 del presente regolamento per le sedute del Consiglio Comunale.

2. Salvo il caso di convocazione per motivi di urgenza, l'avviso di convocazione delle Commissioni viene pubblicato all'Albo Pretorio almeno cinque giorni prima della seduta. Altre forme di pubblicizzazione potranno essere proposte dal Presidente della Commissione, sentito il Presidente del Consiglio.

Art. 28 Commissione di vigilanza

1. Il Consiglio costituisce, con criterio proporzionale e comunque secondo i criteri stabiliti dall'art. 18, comma 1, la Commissione di vigilanza, con funzioni di garanzia e di controllo sull'attività dell'Amministrazione Comunale nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria, tenuto conto degli indirizzi consiliari.

2 La Presidenza e la Vice Presidenza della Commissione sono riservate a Consiglieri di minoranza, su proposta dei commissari espressione dei gruppi di minoranza che sottopongono al voto un solo candidato rispettivamente per la Presidenza e la Vice Presidenza.

3. La Commissione, oltre ai poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti, può acquisire documenti nonché sentire i componenti degli organi dell'Amministrazione Comunale e delle strutture di cui al precedente comma 1.

4 Alla Commissione sono attribuiti compiti di garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la verifica ed il controllo sugli atti e sui procedimenti amministrativi. Al fine di raggiungere tali obiettivi e di consentire al Consiglio la verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi, essa provvede a:

- verificare il rispetto delle competenze, la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- acquisire i piani esecutivi di gestione, i referti dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione ed ogni altro atto utile all'esercizio delle proprie funzioni.

5. Al fine di favorire l'attività della Commissione, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale è trasmesso al suo Presidente, a cura degli uffici della Segreteria.

6. La Commissione può richiedere, informandone il Sindaco, relazioni scritte al dirigente competente per materia, il quale è tenuto a provvedervi entro quindici giorni dalla richiesta.

7. La Commissione, periodicamente e comunque con cadenza almeno annuale, presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta.

CAPO V Altre articolazioni

Art. 29
Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, su proposta di un terzo dei consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può costituire con criterio proporzionale per oggetti specifici Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine aventi ad oggetto determinate questioni non rientranti fra quelle di competenza di alcuna Commissione Consiliare Permanente. All'atto della costituzione il Consiglio fissa un termine entro il quale tali commissioni devono terminare i propri lavori e riferire al Consiglio ai sensi del comma 4.

2 La Presidenza e la Vice Presidenza di dette Commissioni sono riservate a consiglieri di minoranza, su proposta dei commissari espressione dei gruppi di minoranza che sottopongono al voto un solo candidato rispettivamente per la Presidenza e la Vice Presidenza.

3. La Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine, oltre ai poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti, possono compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, possono acquisire documenti nonché sentire i dipendenti e i componenti degli organi dell'Amministrazione Comunale nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria.

4. La Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine terminano i loro lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale possono eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio e al Sindaco per le determinazioni del caso. Indi viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Presidente del Consiglio.

5. Esaurito l'oggetto per il quale sono state costituite, la Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine sono sciolte di diritto.

Art. 30
Norma comune relativamente al Capo V

1. Alle Commissioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni Consiliari Permanenti.

**TITOLO III
I CONSIGLIERI**

CAPO I
Diritti e poteri dei Consiglieri

Sezione I
Diritti di informazione

Art. 31
Informazione e accesso

1. L'Amministrazione garantisce il diritto dei Consiglieri Comunali di accedere agli atti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato, in possesso dell'Amministrazione nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati sensibili di terzi come disciplinato dall'apposito regolamento.

2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:

a) la richiesta di accesso è avanzata in forma scritta al Servizio di Segreteria Consiliare; l'eventuale determinazione di diniego da parte del Sindaco è puntualmente motivata;

b) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;

c) ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle.

3 Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono esenti dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento fissato in sede di bilancio ai sensi dell'art. 13.

4. I Consiglieri Comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni sugli atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni che ne coinvolgano la responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale.

5. L'Amministrazione cura di integrare l'informazione ai propri Consiglieri mediante l'ausilio delle migliori tecnologie che le sono consentite.

Art. 32

Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto di informazione e accesso

1. Il diritto di accesso è di norma espletato dal Servizio di Segreteria Consiliare.

2. Il Responsabile del Servizio di Segreteria Consiliare informa nel più breve tempo possibile il Consigliere sull'esistenza dei documenti richiesti, sugli estremi e su ogni altro elemento atto ad individuare il documento.

3. Il Presidente del Consiglio vigila affinché l'Amministrazione garantisca l'esercizio dei diritti di accesso dei Consiglieri nelle forme previste dal presente regolamento e, se del caso, denuncia al Sindaco la loro violazione.

Sezione II

Poteri dei Consiglieri

Art. 33

Iniziative

1. In merito ad ogni questione di competenza del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:

a) presentare al Consiglio, nella forma e con i requisiti propri delle deliberazioni consiliari, proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge ed allo Statuto;

b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;

c) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;

d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;

e) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

2. L'esercizio dei poteri di proposta di cui al comma 1, lettera a), e di cui all'art. 22, comma 4, è di norma esercitato in forma scritta e rivolto al Presidente del Consiglio che lo istruisce nella prima seduta dell'Ufficio di Presidenza successiva al suo deposito. Ove detto Ufficio ritenga di non darvi seguito con atto motivato, il suo proponente è autorizzato a richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio il quale decide se accoglierlo o meno, sentiti eventualmente un Consigliere a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 34 Emendamenti

1. Gli emendamenti a mozioni, ad ordini del giorno ed a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto, di norma, prima della seduta o durante la seduta, anche nel corso della discussione sulla mozione, sull'ordine del giorno, sulla proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento.

2. Gli emendamenti presentati prima della seduta vengono depositati presso il Servizio di Segreteria Consiliare e da esso immediatamente comunicati al Presidente del Consiglio.

3. Gli emendamenti presentati prima della discussione sulla proposta oggetto di emendamento vengono letti dal Presidente prima dell'inizio della discussione; gli emendamenti presentati durante la discussione vengono letti dal Presidente appena possibile, a meno che non siano stati letti dallo stesso presentatore nel corso del suo intervento.

4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

5. Gli emendamenti a mozioni o ad ordini del giorno, qualora vengano accolti dai proponenti la mozione o l'ordine del giorno cui riferiscono, non vengono posti in votazione ma inseriti nel testo della mozione o dell'ordine del giorno.

Il testo così emendato viene posto successivamente in votazione.

In caso di non accoglimento da parte dei proponenti la mozione o l'ordine del giorno, gli emendamenti non vengono posti in votazione.

6. La votazione degli emendamenti a proposte di deliberazione precede quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

7. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

8. Ogni Consigliere non può intervenire più di una volta sullo stesso emendamento e tale intervento non può superare i cinque minuti.

9. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata oppure una modifica sostanziale della proposta di deliberazione in discussione avviene con le modalità previste dall'art. 94, comma 9, del presente regolamento.

Art. 35 Norme comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno sono formulati per iscritto e presentati al Servizio di Segreteria Consiliare che indica la data e l'ora di presentazione.

2. Le interrogazioni a risposta orale, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, in base alla programmazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. I Consiglieri di norma non possono svolgere nella stessa seduta più di due mozioni e/o ordini del giorno.

4. Nel caso di più mozioni od ordini del giorno ovvero di un'interrogazione o di una interpellanza sottoscritta da più di un Consigliere, svolge l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione o l'ordine del giorno il primo firmatario; in caso di sua assenza, la svolge il secondo firmatario e così via sino ad esaurimento. Se nessuno dei firmatari è presente, l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione o l'ordine del giorno decadono, tranne nel caso in cui l'assenza sia giustificata.

5. I presentatori di interrogazioni a risposta orale o di interpellanze possono chiedere che esse vengano svolte nella Commissione Consiliare competente anziché in aula. Si applicano ad esse, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interrogazioni o interpellanze svolte in aula.

6. I presentatori di mozioni e di ordini del giorno possono chiedere che esse vengano esaminate preliminarmente dalla Commissione Consiliare competente, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 5.

Art. 36 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
 - d) quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse comunale.
2. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente; in questo secondo caso il firmatario ne dà lettura in Consiglio Comunale. Qualora non specifichi, si intende che l'interrogazione è a risposta scritta.
3. All'interrogazione a risposta scritta risponde il Sindaco o l'Assessore da lui delegato entro trenta giorni.
4. Al termine di ogni anno viene messo a disposizione del pubblico un documento che raccoglie ordinate progressivamente tutte le interrogazioni e le relative risposte scritte.
5. Le interrogazioni a risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno, nella prima seduta utile, secondo l'ordine di presentazione. Quelle che, a causa del tempo, non sono state svolte vengono riscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, rispettando sempre l'ordine di presentazione.
6. Alle interrogazioni a risposta orale viene assegnato un tempo non superiore ad un'ora o non superiore a trenta minuti qualora nella stessa seduta debbano essere svolte anche interpellanze e mozioni. Le interrogazioni vengono svolte tutte insieme senza interruzione all'inizio della seduta, fatto salvo quanto previsto ad altre disposizioni del presente regolamento.
7. Dopo la lettura dell'interrogazione, l'interrogante ha diritto di illustrarla per non oltre cinque minuti
8. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde a ciascuna interrogazione iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
9. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore da lui delegato, potrà dar luogo a replica dell'interrogante della durata non superiore a due minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno.

Art. 37 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere, relativamente ad un fatto:
 - a) i motivi della condotta sua e della Giunta
 - b) gli intendimenti suoi e della Giunta.
2. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno nella prima seduta utile, secondo l'ordine di presentazione.
3. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte dell'interpellante, questi ha il diritto d'illustrarla per non oltre cinque minuti.
4. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde a ciascuna interpellanza iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
5. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore da lui delegato, potrà dar luogo a replica dell'interpellante per non più di due minuti.

6. L'interpellante, durante l'intervento, può trasformare l'interpellanza in mozione che, in questo caso, verrà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva e trattata con le modalità di cui al successivo art. 38.

Art. 38 Mozioni e ordini del giorno

1. La mozione e l'ordine del giorno, che vanno indirizzati al Presidente del Consiglio con atto scritto, consistono:

a) in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente il Sindaco o la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;

b) in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività del Sindaco, della Giunta, dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e delle organizzazioni dipendenti, senza che ciò comporti l'obbligo di dimissioni della Giunta;

c) in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi, o fa voti, o manifesta sentimenti in nome della comunità.

2. Le mozioni e gli ordini del giorno vengono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta utile, secondo l'ordine di presentazione.

3. Allo svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno viene dedicato un tempo non superiore a sessanta minuti per ciascuna seduta, salvo il caso in cui sia necessario superare tale termine per concludere la trattazione di una mozione. Qualora, a causa dello scadere del tempo, non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno iscritti all'ordine del giorno, essi saranno svolti nella seduta immediatamente successiva con precedenza rispetto agli altri, salvo il caso dell'urgenza di cui all'articolo 39 del presente regolamento.

4. La mozione e l'ordine del giorno vengono illustrati dal primo tra i firmatari presenti di norma per non più di dieci minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun Consigliere può partecipare non più di una volta e per non più di cinque minuti. Al termine, nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), il Sindaco, o l'Assessore da questo delegato, esprime la posizione della Giunta, per non più di dieci minuti. Subito dopo la mozione e l'ordine del giorno vengono posti in votazione.

5. Qualora nel corso dello svolgimento della mozione o dell'ordine del giorno vengano proposte modifiche ai medesimi, queste dovranno essere sottoscritte da tutti i firmatari della mozione o dell'ordine del giorno stessi.

Art. 39 Dichiarazione d'urgenza per le mozioni e gli ordini del giorno

1. In occasione di accadimenti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio può dichiarare l'urgenza dello svolgimento di mozioni e di ordini del giorno relativi a tale accadimento.

Art. 40 Ritiro di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati in ogni momento con una dichiarazione dei loro firmatari.

2. Sono decadute le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno se nessuno dei firmatari è presente all'inizio del loro svolgimento, tranne nel caso in cui l'assenza sia giustificata.

Sezione III
Altri diritti

Art. 41
Fatto personale

1. Il fatto personale sussiste quando un Consigliere venga accusato di comportamento scorretto o comunque ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità ovvero quando ritenga che gli siano state attribuite opinioni diverse dalle proprie.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.

3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della richiesta. In caso negativo, ove il Consigliere insista, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

4. Nel caso in cui il Presidente ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.

Art. 42
Diritti inerenti il regolare svolgimento delle sedute consiliari

1. I Consiglieri, ai sensi degli artt. 70 e 71, possono richiedere al Presidente del Consiglio la verifica del numero legale e presentare mozioni d'ordine.

Art. 43
Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari

1. L'Amministrazione accoglie le domande dei Consiglieri lavoratori dipendenti dirette ad ottenere l'assistenza legale, in tutte le competenti sedi, per far valere il loro diritto alla intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare, ai sensi di legge.

2. L'Amministrazione richiede alla competente Autorità Militare di destinare i Consiglieri Comunali, militari o richiamati alle armi, ad una sede che consenta l'espletamento delle loro funzioni, ai sensi di legge.

Art. 44
Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi

1. L'Amministrazione può stipulare, ai sensi di legge, contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 45
Status economico dei Consiglieri

1. I Consiglieri percepiscono, ai sensi di legge, un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio ed alle Commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima mensile prevista per il Sindaco.

2. I Consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari Permanenti di cui all'art. 17 del presente regolamento, delle Commissioni Speciali e delle Commissioni Speciali d'indagine di cui all'art. 29 e dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 9 del presente regolamento, ai quali sono assegnati.

3. Il Consigliere è considerato assente dalla seduta del Consiglio, allorché non sia presente almeno al 50% del tempo complessivo di svolgimento della seduta mentre è considerato assente dalla seduta dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni sopraelencate allorché non sia presente almeno al 70% del tempo complessivo di svolgimento della seduta.

4. Il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi consiliari è corrisposto ai Consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta.

5. Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente 6° comma, viene corrisposto, per ciascuna riunione e fermo restando il rispetto del tempo minimo di presenza previsto dal 7° comma, un distinto gettone di presenza, ad eccezione delle sedute di insediamento per le quali viene corrisposto un solo gettone per tutte le sedute che si svolgono nella medesima giornata.

Art. 46 Patrocinio legale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un Consigliere Comunale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.

2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà all'interessato la restituzione di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO II Doveri dei Consiglieri

Art. 47 Obbligo di presenza

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, oppure giustificare per iscritto l'assenza.

2. La giustificazione dell'assenza va fatta pervenire al Presidente del Consiglio, di norma, entro un'ora dall'inizio della seduta alla quale il Consigliere non partecipa.

3. Il Presidente del Consiglio, ogni tre mesi, comunica al Consiglio i nomi degli assenti non giustificati e il numero delle assenze non giustificate.

4. I Consiglieri devono, altresì, partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e di altre articolazioni del Consiglio, di cui facciano parte.

Art. 48 Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 49

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado salvo quanto previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267.

2. In tali ipotesi, essi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e vi rientrano dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 50

Publicità delle spese elettorali

1. Ai sensi di legge, il deposito delle liste o delle candidature alla carica di Sindaco deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento, entro cinque giorni lavorativi dal deposito, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e rimanervi fino al termine di pubblicazione del rendiconto delle spese dei candidati e delle liste di cui al successivo comma.

2. Il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste deve essere presentato al Servizio di Segreteria Consiliare entro venti giorni dal termine della campagna elettorale. Tale documento, entro dieci giorni successivi alla presentazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni quindici.

Art. 51

Publicità della situazione patrimoniale

1. I Consiglieri, entro il 15 novembre di ogni anno, sono tenuti a depositare presso apposito ufficio individuato dal Segretario Generale:
 - a) una dichiarazione resa a' sensi dell'art. 2, comma 1, n. 1, della legge 5 luglio 1982 n° 441 recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti", concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al dichiarante
2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso, così come disposto dall'art. 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
3. Tutti i dati di cui alla lettera a) del comma 1 sono da riferirsi all'anno precedente rispetto a quello in cui vengono dichiarati e verranno riportati in apposita modulistica all'uopo consegnata.
4. I dati di cui al presente articolo vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, con le modalità previste dagli artt. 2 e 7.
5. Entro tre mesi dalla proclamazione i Consiglieri sono tenuti a depositare presso apposito ufficio individuato dal Segretario Generale i dati di cui al comma 1.

Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i Consiglieri sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa al reddito delle persone fisiche. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti previsti dal comma 2 del presente articolo.

6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso infruttuosamente il quale si procede all'irrogazione delle sanzioni previste dal successivo comma 7 del presente articolo.
7. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33:
 - a) sanzione pecuniaria di euro 500,00 in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
 - b) sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 in caso di reiterato inadempimento per due anni consecutivi del mancato deposito dei dati previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.La parziale ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo sarà verificata dagli Organi legittimati per legge a seguito di specifiche segnalazioni.
8. L'Organo competente ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Segretario Generale.

CAPO III Durata in carica

Art. 52 Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.
2. La deliberazione di convalida è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 53 Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 54 del presente regolamento, negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 54 Sospensione e decadenza

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si applica quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del predetto decreto legislativo.

2. Il Consiglio, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto, dichiara, non prima di dieci giorni dalla comunicazione di cui al successivo comma 3, la decadenza del Consigliere.

3. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente del Consiglio, d'ufficio o su istanza di chiunque, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso il Servizio di Segreteria Consiliare. In tale ultima evenienza, ed ove il Presidente non ritenga obiettivamente valide tali controdeduzioni provvedendo ad archiviare la proposta di decadenza, essa viene discussa e posta in votazione al primo punto della seduta consiliare immediatamente successiva allo scadere dei suddetti dieci giorni.

4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal succitato Capo II, il Consiglio le contesta al Consigliere interessato che avrà dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, così come previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. La contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al comma 4 avviene con le modalità ed i termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I

Ordine del giorno, convocazione

Art. 55

Data e ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e d) e sentito il parere del Sindaco, stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.

2. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Presidente del Consiglio nei casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 56

Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

1. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.

2. Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive il suo contenuto essenziale, in modo tale che il Consigliere possa ragionevolmente rendersi conto dell'oggetto da trattare.

3. Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dettate dallo Statuto e dal presente regolamento, sono ordinati, con separate numerazioni progressive annuali, secondo il seguente schema:

- a) discussioni sui risultati di forme di consultazione popolare;
- b) interrogazioni e interpellanze;

- c) mozioni e ordini del giorno;
- d) proposte di deliberazioni, ivi comprese quelle popolari;
- e) altri oggetti.

4. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, del Presidente o di un Consigliere, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, ivi compreso accorpare la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente.

Art. 57

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio mediante avviso scritto. L'avviso di convocazione è inviato mediante posta elettronica, con rilascio di ricevuta, all'indirizzo istituzionale del Consigliere o all'indirizzo indicato dal Consigliere. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.

2. Previa richiesta scritta del Consigliere l'avviso di convocazione può essere consegnato nel domicilio come definito nel successivo comma. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo notificatore. In caso di assenza del destinatario il messo notificatore assolve l'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale. Previa richiesta scritta il Consigliere può altresì richiedere che l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengano depositati presso il Servizio di Segreteria Consiliare esimando conseguentemente i suddetti uffici dall'obbligo di ogni ulteriore e conseguente comunicazione. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo notificatore.

3. Per domicilio del Consigliere nel Comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune, se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purchè situato entro il territorio del Comune, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso il Servizio di Segreteria Consiliare.

4. L'avviso per le sedute ordinarie viene inviato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.

6. Per l'invio di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto dal comma 5 per le sedute di urgenza.

7. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.

8. Eventuali disguidi e/o ritardi nella trasmissione della convocazione si ritengono in ogni caso sanati qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione del Consiglio per la quale è stato convocato.

Art. 58

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
- b) l'indicazione se si tratta di prima o di seconda convocazione, fermo restando che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;
- c) la menzione dell'urgenza, se del caso;
- d) l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 56 e 57;
- e) la data e la firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

2. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

3. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni sono predisposti e sottoscritti dal Sindaco.

Art. 59

Seconda convocazione

1. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, della seconda convocazione viene data notizia mediante telegramma ai Consiglieri non presenti all'adunanza dichiarata deserta.

2. La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno 24 ore dall'ora di inizio della prima.

3. Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non erano stati indicati il giorno e l'ora della seconda, questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

Art. 60

Avviso per la seduta di prosecuzione

1. Per la seduta di prosecuzione, la comunicazione che la seduta è stata aggiornata nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione viene inviata mediante telegramma spedito, almeno otto ore prima, ai soli Consiglieri assenti nel momento in cui il Presidente ha comunicato l'aggiornamento.

Art. 61

Convocazione di urgenza

1. Il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o dei Capigruppo in numero tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri assegnati, convoca d'urgenza il Consiglio indicando le ragioni dell'urgenza da lui individuate o a lui comunicate dal Sindaco o dai Capigruppo.

Art. 62

Convocazione su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri

1. Nel caso in cui il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, mediante atto scritto, chiedano che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati, il Presidente del Consiglio aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, salvo il rispetto dell'ordine previsto dall'articolo 56 del presente regolamento, oppure convoca il Consiglio entro venti giorni dal deposito della richiesta presso il Servizio di Segreteria Consiliare, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti. In tal caso, l'avviso, con il relativo elenco, deve essere notificato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Le questioni richieste dal quinto dei Consiglieri o dal Sindaco dovranno essere trattate prima di eventuali altri oggetti, assicurando, comunque, la trattazione di oggetti che rivestono carattere di urgenza, ai sensi di specifiche norme di legge.

Art. 63
Deposito e consultazione degli atti relativi
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso il Servizio di Segreteria Consiliare di norma il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione di cui all'art. 57 del presente regolamento, fatto salvo il minor termine per le convocazioni in via d'urgenza, corredati dai documenti istruttori e dai pareri e visti previsti dalla legge e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante il corso della seduta.

2. I Consiglieri hanno diritto, durante il periodo di deposito, di prendere visione di tali documenti durante le ore di ufficio.

Art. 64
Avvisi al pubblico

1. Copia dell'avviso di convocazione viene pubblicata all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima dell' adunanza. Altre forme di pubblicizzazione potranno essere proposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio, ove le stesse si tengono, le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Lombardia e del Comune per il tempo in cui il Consiglio esercita le proprie funzioni e attività.

3. L'inizio della seduta è annunciato dal suono della civica campana.

Sezione II
Adunanza e numero legale

Art. 65
Adunanza

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. I Consiglieri dichiarano la loro presenza al Segretario Generale e al personale del Servizio di Segreteria Consiliare che lo coadiuva man mano che entrano nell'aula.

3. Appena raggiunto il numero legale il Segretario ne informa il Presidente.

4. Qualora, trascorsi trenta minuti dal termine di cui al comma 1, non sia stato raggiunto il numero legale, il Segretario Generale, proceduto all'appello nominale, ne informa il Presidente che, accertata l'assenza del numero legale, dichiara deserta l'adunanza, della quale è redatto verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.

Art. 66
Numero legale

1. La seduta è valida se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivono maggioranze qualificate.

3. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale e non nel numero dei votanti.

CAPO II
La seduta

Sezione I
Norme generali

Art. 67
Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario Generale la comunicazione di cui all'art. 65, comma 3, dichiara aperta la seduta.

Art. 68
Presidente della seduta

1. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza spetta al Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere Anziano.

Art. 69
Poteri del Presidente della seduta

1. Il Presidente:

- a) dichiara l'apertura e la chiusura della seduta e ne dirige i lavori;
- b) concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
- c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
- e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico.

2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Art. 70
Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale.

2. Ogni Consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento, salvo siano già iniziate le operazioni di voto, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

3. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta fino ad un tempo massimo di venti minuti, decorso il quale si procede ad una nuova verifica mediante appello nominale; ove si constati che il numero legale non è stato raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

4. Laddove nel corso della stessa seduta si verifichi ancora la mancanza del numero legale, il Presidente procede allo scioglimento della seduta.

Art. 71 Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello Statuto Comunale e del presente regolamento.

2. Tale richiesta, da esporre entro il tempo massimo di tre minuti, ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.

3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Consiglio decide con la maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito eventualmente un Consigliere a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 72 Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute sia pubbliche che segrete del Consiglio, con facoltà di relazionare sulle proposte di deliberazione e di rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni, alle domande d'attualità e a quant'altro abbia loro delegato il Sindaco.

Art. 73 Astensione obbligatoria dalla seduta

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

2. I soggetti di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendo il Segretario Generale per la registrazione a verbale e non sono computati.

Art. 74 Partecipazione del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale o chi ne fa le veci:

a) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;

b) se richiesto dal Presidente del Consiglio, esprime il proprio parere in ordine a questioni giuridico-amministrative relative agli argomenti in discussione;

c) svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 73 del presente regolamento si applicano anche al Segretario Generale; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e ne assume temporaneamente le funzioni il Vice Segretario Generale ovvero il Consigliere più giovane di età fra quelli presenti.

Art. 75
Partecipazione del Direttore Generale e dei Dirigenti

1. Il Direttore Generale e i Dirigenti, invitati dal Presidente del Consiglio sentito il Sindaco, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro competenze professionali.

Art. 76
Responsabile del processo verbale

1. Di ogni seduta il Segretario Generale, coadiuvato dal Servizio di Segreteria Consiliare, redige il processo verbale.

Art. 77
Processo verbale

1. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
- c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo Consigliere;
- d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
- e) far constare le forme delle votazioni seguite.

Art. 78
Approvazione del processo verbale

1. Il testo del processo verbale è distribuito, anche a mezzo di posta elettronica, a tutti i Consiglieri e si intende approvato se all'inizio della seduta successiva alla distribuzione nessuno chiede di fare osservazioni.

2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendono proporvi una rettifica o per fatto personale.

3. Il Consigliere che contesta il processo verbale presenta per iscritto, nella seduta di cui al comma 1, la proposta di rettifica. Se non vi sono contestazioni la correzione si intende approvata. Se ci sono contestazioni, su ciascuna proposta interviene un Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

5. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i verbali non sottoposti ad approvazione del Consiglio Comunale sono depositati presso la Segreteria del Consiglio Comunale contestualmente alla loro trasmissione anche a mezzo di posta elettronica, a tutti i Consiglieri Comunali. Se, entro i successivi dieci giorni, nessun consigliere avanza osservazioni i verbali si

intendono definitivi. Ove ne pervengano, le stesse sono allegate, a cura del Segretario Generale, al verbale cui si riferiscono, così reso definitivo.

Art. 79 Deliberazioni

1. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.
2. Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

Art. 80 Resoconto integrale

1. Di ogni seduta pubblica è effettuata una registrazione su supporto magnetico e digitale.
2. Le registrazioni magnetiche e digitali, vidimate dal Segretario Generale con apposizione di firma autografa sul relativo supporto, sono conservate presso gli uffici di Segreteria del Consiglio Comunale a disposizione dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere alla diffusione integrale del dibattito delle sedute pubbliche consiliari o di parti di esse..
4. I Consiglieri Comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari e motivati la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio Comunale.

La suddetta richiesta può essere, altresì, avanzata da chiunque abbia un motivato interesse ed è disciplinata, con esclusione dei Consiglieri comunali, dalle norme contenute nel vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Analogamente possono essere rilasciate copia dei supporti originali dell'intero dibattito o di parti di esso..

Art. 81 Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

Sezione II Svolgimento dei lavori

Art. 82 Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

3. Se nel corso della seduta qualcuno degli scrutatori si allontana dall'aula, il Presidente, prima della votazione immediatamente successiva, nomina un altro scrutatore per il prosieguo della seduta.

Art. 83

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente e, preannunciandolo al Presidente medesimo, il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, possono effettuare comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno inerenti l'attività del Comune o di particolare interesse per la comunità.

2. Sempre all'inizio dell'adunanza ed esaurite le formalità preliminari, possono essere celebrati eventi e commemorate persone.

3. Su tali comunicazioni, celebrazioni e commemorazioni possono intervenire, per non più di cinque minuti, i Capigruppo o il Consigliere da loro delegato; comunque non può procedersi a deliberazione.

Art. 84

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare nè discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3.

Art. 85

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 4, e dall'art. 9, comma 3, lettera a.

Art. 86

Tempi e modalità degli interventi inerenti le deliberazioni

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento e se l'Ufficio di Presidenza del Consiglio non ha concordato tempi diversi, il relatore dispone di quindici minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, i Consiglieri di dieci minuti per l'intervento principale e di cinque minuti per la replica finale e di due minuti per la dichiarazione di voto. I tempi su menzionati si raddoppiano qualora un Gruppo Consiliare (con esclusione dei Gruppi costituiti da un solo membro), su decisione dei componenti, deleghi un proprio rappresentante a svolgere un solo intervento.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può stabilire per la discussione di uno specifico oggetto tempi diversi disponendo eventualmente il tempo massimo a disposizione di ciascun gruppo e comunque non inferiore a quelli del precedente comma 1, salvo il diritto di intervento del Consigliere che ufficialmente si dissocia dal proprio gruppo per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. L'ordine degli interventi nelle dichiarazioni di voto sarà di norma programmato secondo il criterio della consistenza numerica, iniziando dal gruppo minore ed alternando interventi tra minoranza e maggioranza.

Art. 87

Tempi per interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. Alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni (tranne quella di sfiducia), ed agli ordini del giorno, si applicano le regole ed i tempi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.

Art. 88

Argomenti discussi in Commissione Consiliare

1. Se l'argomento è stato già esaminato in una Commissione Consiliare, il relatore o i relatori di maggioranza e minoranza possono illustrare la posizione della Commissione subito dopo l'illustrazione del relatore che presenta la proposta di deliberazione o la questione oggetto di discussione.

2. Se il parere della Commissione è **stato espresso con un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio Comunale**, terminata l'illustrazione del relatore e quella svolta a nome della Commissione, si passa immediatamente al voto, salvo che uno o più Consiglieri intendano esprimere dichiarazioni di voto o salvo diverse disposizioni concordate in sede di Ufficio di Presidenza. In tal caso, il tempo dell'intervento è limitato a cinque minuti.

3. Ove il Consiglio abbia deferito ad una Commissione il compito di procedere ai sensi dell'art. 22, comma 3 o 7, e questa abbia deliberato l'atto con il voto favorevole pari a quello di due terzi **dei componenti il Consiglio Comunale**, il Consiglio Comunale delibera senza discussione salve le dichiarazioni di voto, con priorità di trattazione.

Sezione III

La discussione

Art. 89

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta.

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore e uno contrario alla decisione del Presidente.

3. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio delle votazioni, con richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti. In tal caso, possono intervenire un Consigliere a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno e il Consiglio decide sulla proposta di sospensiva.

Art. 90

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto da trattare. Subito dopo il relatore illustra tale oggetto.

2. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta depositata che in tal caso viene allegata al resoconto integrale.

3. Sull'argomento posto in discussione, eccezionalmente, e su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, su decisione del Presidente, può essere svolta apposita comunicazione dal Segretario Generale o da altro Dirigente del Comune, di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria, nonché, sentito l'Ufficio di Presidenza, da un esperto esterno.

Art. 91 Intervento dei Consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui al precedente articolo 90, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di iscrizione e con le modalità previste dagli artt. 86 e 87.

2. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola.

3. Il Presidente può proporre la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Tale proposta è accolta se nessuno si oppone, in caso contrario decide il Consiglio senza discussione.

4. I Consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente.

5. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

6. Gli interventi non possono contenere espressioni comunque offensive. Il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, se lo stesso persiste, gli toglie la parola e adotta provvedimenti opportuni.

7. Non è permesso ad alcuno interrompere chi parla, nè intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

8. Gli oratori parlano al proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

Art. 92 Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in corso di discussione

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare al Presidente, per iscritto, proposte di emendamento e ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione.

Art. 93 Chiusura della discussione generale

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Sezione IV La fase che precede la votazione finale

Art. 94 Discussione e votazione degli emendamenti e ordini del giorno

1. Terminata la discussione generale, gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi alla deliberazione discussa sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno, da uno soltanto dei firmatari, per non più di cinque minuti, se non sono già stati illustrati nel corso della discussione generale.

2. Per ciascun emendamento e ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara se accetta o respinge l'emendamento o l'ordine del giorno presentato. Qualora l'emendamento o l'ordine del giorno venga respinto, il proponente o ritira l'emendamento o l'ordine del giorno, ovvero può richiedere la votazione da parte del Consiglio Comunale sull'ammissibilità o meno del medesimo.

3. Su ciascun emendamento o ordine del giorno dichiarato ammissibile possono prendere la parola, per dichiarazioni di voto, ogni capogruppo o un suo delegato, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato. I Consiglieri possono intervenire solo nel caso in cui si dissocino dalla posizione del gruppo di appartenenza.

4. La votazione degli emendamenti dichiarati ammissibili deve precedere quella del testo della proposta originaria; sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dell'emendamento principale.

6. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine dando la precedenza a quelli a contenuto più ampio.

7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta l'acquisizione agli atti dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria, a' sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, e, se necessario ai suddetti fini, il rinvio della proposta ad altra seduta. L'approvazione di un emendamento implicante una modifica sostanziale della proposta di deliberazione in discussione richiede, prima della votazione, l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Art. 95

Dichiarazione di voto finale

1. Terminate l'eventuale discussione e la votazione degli emendamenti e ordini del giorno, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto che avviene con le modalità previste dall'art. 86, comma 3.

2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il Capogruppo o un suo delegato.

3. E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola, per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.

Sezione V

Le votazioni

Art. 96

Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 97

Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere può essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.

2. La votazione palese costituisce la regola e può essere effettuata:

- a) tramite sistema elettronico che ne riporti l'esito in uno schermo idoneo a rendere la conoscenza di cui al comma 1;
- b) per appello nominale;
- c) per alzata di mano.

3. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.

4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario Generale l'appello in ordine alfabetico dei Consiglieri. Questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.

5. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene ed i Consiglieri che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.

6. Se un Consigliere presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

Art. 98 Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non può mai essere conosciuto da chiunque altro.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un Capogruppo e deliberata dal Consiglio.

3. Essa è obbligatoria nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 81 del presente regolamento e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.

5. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

b) se si tratta di nominare persone, il voto è espresso indicando sulla scheda il cognome o, in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;

c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;

d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza degli addetti del Servizio di Segreteria Consiliare;

e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;

e) subito dopo la proclamazione del risultato le schede vengono distrutte.

Art. 99 Votazione per singole parti

1. Il Consiglio può disporre, su proposta del Presidente o a richiesta di un Capogruppo, che si proceda a votazione per singole parti di un ordine del giorno, di una mozione, di un emendamento o di una proposta di deliberazione di natura regolamentare.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, mozione, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale globale.

Art. 100
Astensione facoltativa

1. Il Consigliere che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.

2. Il Consigliere che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale e di ciò si fa menzione nel verbale.

Art. 101
Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente regolamento dispongano diversamente.

2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento all'unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

Art. 102
Nomine di rappresentanti del Consiglio

1. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, il Consiglio provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

2. Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.

Art. 103
Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

1. Il Presidente, con l'assistenza obbligatoria nelle votazioni degli scrutatori nominati ai sensi dell'articolo 81 del presente regolamento, proclama l'esito del voto.

2. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.

3. Nelle votazioni segrete mediante schede gli scrutatori:

a) terminata la raccolta delle schede, accertano il numero delle schede immesse nell'urna che deve corrispondere al numero dei presenti e votanti, detratti coloro che, comunque, hanno rifiutato di consegnare la scheda;

b) accertano il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle schede bianche;

c) accertano la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non consentono di individuare il voto espresso e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle norme vigenti.

4. Dello scrutinio delle votazioni segrete viene redatto un sintetico verbale, eventualmente avvalendosi di un prospetto prestampato che, firmato dagli scrutatori, è consegnato immediatamente al Presidente per la proclamazione di cui al successivo comma 7.

5. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.

6. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.

7. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Art. 104
Decisioni integrative

1. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento decide il Presidente.

2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio che può decidere immediatamente dopo aver ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore e uno contrario alla decisione del Presidente o può rinviare la decisione ad altra seduta.

Sezione VI
Disciplina delle sedute

Art. 105
Poteri del Presidente

1. Il Presidente ha il potere:

- a) di sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
- b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui al successivo articolo 106;
- c) di ordinare l'espulsione dei presenti non Consiglieri che siano causa di disordine.

Art. 106
Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e delle libertà altrui.

2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

3. Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.

4. Se il Consigliere nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dall'Aula Consiliare.

5. Durante lo svolgimento delle sedute è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari sia nello spazio riservato al pubblico ed alla stampa che in quello riservato ai Consiglieri.

Art. 107
Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio riservato ai Consiglieri, salvi i casi previsti dal presente regolamento o per delibera del Consiglio o autorizzazione del Presidente.

2. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia Municipale di espellere gli autori della turbativa. Ove questi non siano individuabili, o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

3. Apposito spazio della Sala Consiliare sarà riservato ai rappresentanti della stampa accreditata, i quali devono attenersi alle norme di comportamento del presente articolo.

Art. 108 Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende, allontanandosi dal suo seggio, la seduta.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.

3. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dall'articolo 57, comma 6, del presente regolamento per i casi di urgenza.

Art. 109 Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti della Polizia Municipale per il servizio di polizia nell'Aula Consiliare.

2. Il Presidente, ove sia necessario l'intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o toglie la seduta.

TITOLO V LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 110 Forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto.

2. Alla deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e vengono indicati i Consiglieri partecipanti, l'esito della votazione, individuando coloro che non hanno partecipato alla votazione, nonché, nelle votazioni palesi, i contrari e gli astenuti nel voto. La deliberazione viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 111 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello di adozione, a pena di decadenza.

Art. 112 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio entro 30 giorni dalla loro adozione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 113, comma 5°.

Art. 113

Controllo, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari non sono soggette al controllo preventivo di legittimità.

2. Sono comunque sottoposte al controllo eventuale, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di cui all'art. 127, comma 1, lettere a), b), c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, per le quali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate almeno un quarto dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

4. Le deliberazioni non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

5. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. In tal caso la pubblicazione all'Albo Pretorio avviene entro sette giorni dalla loro adozione.

TITOLO VI PROCEDURE PARTICOLARI

CAPO I

Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

Art. 114

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti con le procedure stabilite dallo Statuto.

2. Essi durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti.

Art. 115

Dimissioni e revoca del Presidente del Consiglio o del Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio cessa dalle funzioni in caso di dimissioni, decadenza o revoca. In tali evenienze, il Consiglio procede, entro la prima seduta successiva, alla presa d'atto di tali condizioni risoltrici della funzione ed alla elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Vice Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente può essere revocato da parte del Consiglio con atto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Ove il Presidente cessi, per ogni motivo, dalla carica, cessa altresì il Vice Presidente a far luogo dalla elezione di cui al comma 1. Ove invece cessi il Vice Presidente, il Consiglio procede alla elezione di un suo sostituto fra i Consiglieri della parte, di maggioranza o minoranza, cui apparteneva il Vice Presidente cessato dalla carica.

CAPO II
Approvazione delle linee programmatiche di governo

Art. 116
Linee programmatiche di governo

1. In una adunanza diversa dalla prima seduta successiva alle elezioni, da tenersi entro i successivi novanta giorni, il Sindaco, a' sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato.

CAPO III
Mozione di sfiducia

Art. 117
Mozione di sfiducia

1. Almeno due quinti dei Consiglieri assegnati può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e dell'art. 18 dello Statuto.

2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dai presentatori, è presentata al Presidente del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Alla discussione della mozione di sfiducia si applicano le disposizioni previste dall'art. 86 del presente regolamento.

4. La mozione di sfiducia è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV
Casi di cessazione dalla carica di Sindaco

Art. 118
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione a' sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue, a' sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267, lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonchè della Giunta.

CAPO V

Partecipazione dei Revisori dei Conti e del Difensore Civico alle sedute del Consiglio Comunale

Art. 119

Partecipazione dei Revisori dei Conti alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

1. I Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari ai cui ordini del giorno sono iscritte le deliberazioni concernenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e previo accordo con i Revisori dei Conti, può invitarli a partecipare alle sedute del Consiglio. Analogamente i Presidenti delle Commissioni possono invitare i Revisori dei Conti a partecipare alle sedute delle Commissioni i cui lavori all'ordine del giorno riguardino aspetti connessi all'esercizio della loro attività.